

IVA

Differimento adempimenti e versamenti: nuovi chiarimenti dalle Entrate

di Sandro Cerato

DIGITAL

Seminario di specializzazione

I MODELLI ORGANIZZATIVI DEGLI STUDI PROFESSIONALI: ASPETTI FISCALI

[Scopri di più >](#)

Rientrano nella **sospensione dei termini degli adempimenti fiscali**, di cui all'[articolo 62 D.L. 18/2020](#) (Decreto Cura Italia) anche il **modello EAS** degli enti associativi e il **modello Intra 12**, mentre nessuno "sconto" è previsto per la **memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi**.

È quanto emerge dalla lettura della [circolare 11/E/2020](#), pubblicata nel pomeriggio di ieri da parte dell'Agenzia delle entrate, in cui, in attesa di conoscere le novità che saranno inserite nel prossimo **Decreto Maggio**, sono contenute **ulteriori risposte** a quesiti relativi alle disposizioni contenute nel **D.L. 18/2020** (Decreto Cura Italia) e nel successivo **D.L. 23/2020** (Decreto Liquidità).

Rinviano agli altri contributi per l'esame degli ulteriori chiarimenti, nel presente articolo si illustrano alcuni **chiarimenti forniti dall'Agenzia in merito al rinvio di adempimenti** ([articolo 62 D.L. 18/2020](#)) e di alcuni **versamenti** ([articolo 18 D.L. 23/2020](#)).

Per quanto riguarda gli **adempimenti**, nel confermare che rientrano nella proroga al 30 giugno 2020 **tutti gli adempimenti scadenti tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020**, l'Agenzia ricorda che ricadono in tale ambito la **dichiarazione annuale Iva**, il **modello TR del primo trimestre 2020**, la **presentazione della LI.PE.** del primo trimestre 2020 e il cd. **"esterometro"** per lo stesso periodo temporale (ricordando che tale adempimento è divenuto trimestrale a partire dal 2020).

Correttamente, l'Agenzia precisa che **avvalersi del differimento del termine di presentazione del modello Iva 2020 e del modello TR per il primo trimestre 2020** comporta automaticamente lo **slittamento del momento in cui il contribuente potrà richiedere il rimborso dell'Iva** o la compensazione per importi eccedenti la soglia di euro 5.000 (per la

quale è necessario attendere il **decimo giorno successivo** a quello di presentazione del modello).

In aggiunta agli adempimenti descritti, la [**circolare 11/E/2020**](#) precisa che fruiscono degli **slittamenti al 30 giugno 2020** la presentazione del **modello EAS** e del **modello Intra12 per gli enti non commerciali**. Sono anche differiti tutta una serie di adempimenti legati alle verifiche e ai controlli dei misuratori fiscali e dei registratori telematici, ma è confermato che **non fruisce di alcuna sospensione l'obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi**.

Di particolare interesse è il chiarimento che consente anche ai **soggetti non residenti, ma identificati ai fini Iva in Italia tramite rappresentante fiscale o direttamente**, di differire al 30 giugno il termine di presentazione del modello Iva 2020, nonostante la norma dell'[**articolo 62 D.L. 18/2020**](#) si riferisca espressamente ai soli **soggetti che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato**.

Del pari, sono comprese le **stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti**, le quali, a maggior ragione, sono considerati ai fini Iva soggetti stabiliti nel territorio dello Stato.

Lo spirito del differimento è infatti quello di non gravare gli operatori, residenti e non residenti, di **adempimenti tributari di difficile espletamento** a causa dell'emergenza sanitaria.

Per quanto riguarda il **differimento dei termini di scadenza dei versamenti tributari** (Iva e ritenute) e contributivi previsto dall'[**articolo 18 D.L. 23/2020**](#) in presenza di riduzioni del fatturato nei mesi di marzo ed aprile 2020 (del 33% o del 50%, a seconda delle dimensioni del soggetto) rispetto agli stessi mesi del 2019, l'Agenzia precisa che, in caso di **fusione per incorporazione**, il calcolo della riduzione del fatturato va eseguito confrontando il fatturato di marzo ed aprile 2020 della società incorporante con la somma dei fatturati delle singole società (incorporante e incorporata) relativi ai mesi di marzo ed aprile 2019. La risposta è condivisibile e può ritenersi applicabile a tutte quelle operazioni in cui l'avente causa **subentra nelle posizioni del soggetto dante causa (in primis, scissioni e conferimenti d'azienda)**.